



COMUNE DI SACROFANO

PROVINCIA DI ROMA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 27 del 28/09/2017

OGGETTO: : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

L'anno **2017**, addì **ventotto** del mese di **Settembre** alle ore **09:06** e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari della sede comunale in Largo Biagio Placidi 1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente (P) Assente (A)
LO TURCO MASSIMO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	P
LUZZI TOMMASO	SINDACO	P
SERATA CONCETTA	CONSIGLIERE	P
NANNI NICOLA	CONSIGLIERE	P
SASSI GIOCONDA	CONSIGLIERE	P
FELICI ISABELLA	CONSIGLIERE	P
SCOLAMACCHIA DAMIANO	VICE PRESIDENTE	P
DI BENEDETTO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
BARONE GIAN LUIGI	CONSIGLIERE	P
FELICI FRANCO	CONSIGLIERE	P
ANTONACCI SEBASTIANO	VICE PRESIDENTE	P

Presenti : 101 Assenti: 0

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Mario Russo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Massimo Loturco** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art.4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, c.2, T.U.S.P.:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs n.50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento dei beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che a tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

TENTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcune delle categorie di cui all'art. 4, comma 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attuazione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che da tale ricognizione in sintesi si può ritenere che:

- per quanto riguarda la quota di partecipazione in Servizi ambientali srl – Gruppo AMA SPA si può ritenere che per la stessa non ricorrono più i presupposti affinché possa essere detenuta per assenza della finalità istituzionale, per la quale era stata acquisita tale quota e che, pertanto, può ritenersi cedibile, ma che tale cessione, ad oggi risulta non esperibile autonomamente da questo Comune, in considerazione della messa in liquidazione della stessa società dall'anno 2010 e tutt'ora in corso e che tale procedura risulta gestita da un commissario liquidatore.
- per quanto riguarda la quota di partecipazione in ACEA Spa si può ritenere che possano ricorrere i presupposti per la sua non alienazione anche in considerazione del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo del servizio reso dalla partecipata stessa, gestore del servizio idrico integrato
Inoltre occorre considerare altresì che tale partecipazione garantisce all'Ente un dividendo annuo medio dell'ultimo quadriennio di € 930,00;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e), D.Lgs n.267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

CON i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato per la regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio finanziario per la regolarità contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.lgs. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b), n.3), D.Lgs n.267/2000 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il T.U.E.L. - D.lgs.267/2000;

CON il seguente risultato della votazione: presenti e votanti n 11 , voti favorevoli n 8, voti astenuti n.3
Barone, Felici F, Antonacci

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intendono interamente richiamate;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che:
 - per quanto riguarda la quota di partecipazione in Servizi ambientali srl – Gruppo AMA SPA si può ritenere che per la stessa non ricorrono più i presupposti affinché possa essere detenuta per

assenza della finalità istituzionale, per la quale era stata acquisita tale quota e che, pertanto, può ritenersi cedibile, ma che tale cessione, ad oggi risulta non esperibile autonomamente da questo Comune, in considerazione della messa in liquidazione della stessa società dall'anno 2010 e tutt'ora in corso e che tale procedura risulta gestita da un commissario liquidatore.

- per quanto riguarda la quota di partecipazione in ACEA Spa si può ritenere che possano ricorrere i presupposti per la sua non alienazione anche in considerazione del migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo del servizio reso dalla partecipata stessa, gestore del servizio idrico integrato
Inoltre occorre considerare altresì che tale partecipazione garantisce all'Ente un dividendo annuo medio dell'ultimo quadriennio di € 930,00;
- 4. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n.90/2014 e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- 5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Successivamente, con la seguente votazione, n.8 voti favorevoli , n.3 voti astenuti Barone, Felici Franco, Antonacci, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Massimo Loturco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario Russo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 16/10/2017, numero per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

Il Messo Comunale
F.to

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/09/2017, perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mario Russo

Il SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti

ATTESTA

I) Che la presente deliberazione:

II)

° E' stata pubblicata per 15 giorni dal 16/10/2017

° Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____ ai sensi dell'art. 127 c.2 D. lgs 267/2000

Sacrofano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario Russo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

SACROFANO 13/11/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Francesco Di Franco

